



COMUNE DI CATANZARO
SETTORE PATRIMONIO-PROVVEDITORATO PARTECIPATE

REGOLAMENTO DEI LOCALI DA ADIBIRE A CUSTODIA DEGLI EDIFICI
SCOLASTICI COMUNALI

Sommario

art. 1 Disposizioni generali.....	
art. 2 Modalità di assegnazione dell'alloggio di servizio	
art. 3 Costo dell'alloggio e delle utenze	
art. 4 Divieto di subconcessione.....	
art. 5 Attività vietate al custode.....	
art. 6 Decadenza e revoca della concessione.....	
art. 7 Lavoro straordinario.....	
art. 8 Controlli sullo stato di conservazione dei locali ed il loro uso	
art. 9 Riunioni negli edifici ove è il servizio di custodia.....	
art. 10 Compiti generali del custode.....	
art. 11 Compiti particolari per il custode dell'edificio scolastico.....	
art. 12 Disposizioni transitorie	
art. 13 Disposizioni finali	

Art. 1 Disposizioni generali

Il servizio di custodia degli edifici scolastici è affidato al personale di ruolo appartenente alla relativa area funzionale di appartenenza come collaboratore scolastico.

Il dipendente, al quale sia stato assegnato l'alloggio di servizio, è tenuto a svolgere le mansioni inerenti alla propria qualifica per l'intero orario settimanale di lavoro, non comportando per l'esercizio del servizio di custodia, alcun esonero dalle stesse.

Art. 2 Modalità di assegnazione dell'alloggio di servizio

L'alloggio di servizio nell'edificio delle scuole elementari è assegnato con deliberazione della Giunta Comunale.

L'alloggio di custodia dell'edificio scolastico posto nella sede della scuola elementare o media inferiore trattandosi di un bene disponibile dell'Ente in regime di diritto privato, è assegnato con deliberazione della Giunta Comunale, al collaboratore scolastico statale, ivi incluso il personale ATA a suo tempo nominato dagli Enti Locali, cui i dirigenti scolastici interessati provvederanno a darne segnalazione previo l'imprescindibile riconoscimento d'incarico a custode, in relazione alle effettive esigenze operative dell'istituzione scolastica ed all'osservanza delle disposizioni estensive contenute all'interno del Regolamento stesso.

L'assegnazione di cui ai commi precedenti è comunque subordinata alla sottoscrizione di apposito contratto di locazione per la durata minima di anni quattro eventualmente rinnovabili.

Art. 3 Costo dell'alloggio e delle utenze

A corrispettivo del servizio di custodia sono previste le condizioni particolari che seguono:

- la concessione in uso dell'alloggio disponibile classificato come "abitativo" posto all'interno del perimetro scolastico, è soggetto al regime della legge Regionale n. 8 del 30/03/1995 e successive modifiche ed integrazioni, dovrà essere concesso in locazione previa la stipula di regolare contratto con l'Ente Comunale con spese di registro ripartite al 50% a carico del soggetto nominato custode e secondo le prescrizioni della menzionata legge, della legge 431/98 e s.m.i., con la corresponsione mensile del canone stabilito nei modi previsti dalla normativa specifica di riferimento in materia di affitto degli immobili ad uso abitativo ed obbligo di adeguamento del canone annuale dell'Istat.

Sono inoltre a carico dello stesso custode i consumi e le spese di allaccio per :

- energia elettrica ad uso illuminazione e per forza motrice;
- bollette telefoniche, oltre la quota di canone fisso;
- riscaldamento;
- acqua potabile, gas, tassa raccolta rifiuti solidi;
- spese di piccola manutenzione ordinaria di cui all'art. 1609- del Codice Civile.

In caso di assenze ingiustificate il custode dovrà pagare per tutta la durata dell'assenza il canone di locazione corrispondente a quello fissato dalla Legge n. 392/78 e successive modifiche, maggiorato di oneri, accessori e spese di consumo.

Rimane comunque salva, in tal caso, la discrezionale possibilità della Giunta Comunale di revocare la concessione.

Art. 4 Divieto di subconcessione

Al custode, che usufruisce di alloggio di servizio è vietata la subconcessione o la cessione in uso, anche parziale, a qualunque titolo, dell'alloggio stesso.

L'uso dell'alloggio è limitato esclusivamente ai componenti del proprio nucleo familiare, risultante dallo stato di famiglia presentato all'atto della domanda, più i figli nati successivamente.

Art. 5 Attività vietate al custode

Al custode ed ai suoi familiari è vietato esercitare nell'edificio qualsiasi commercio od altra attività professionale, salvo quelle attività consentite al servizio dell'istituzione scolastica il cui riconoscimento e responsabilità farà capo al dirigente della scuola. .

E' vietata altresì la conduzione di orti o coltivazioni non floreali.

E' anche fatto divieto di tenere animali nell'edificio, nonché nei locali accessori, salvo speciali autorizzazioni del Sindaco e previo parere dell'autorità scolastica.

E' inoltre fatto divieto costruire all'interno dell'area baracche - box di qualsiasi tipo o dimensione privi del titolo edilizio.

Art. 6 Decadenza e revoca della concessione

L'assegnazione dell'alloggio ha carattere fiduciario.

Cessa di diritto con obbligo dello sgombero entro 90 giorni in presenza di :

- a) dimissioni dall'incarico di custode ;
- b) collocamento a riposo per quiescenza, malattia invalidante comprovata dall'impedimento a svolgere il compito istituzionale comprese le mansioni di custode;
- c) separazione fra coniugi;
- d) decesso del conduttore.

Nel caso di decesso del dipendente, ai familiari a carico conviventi viene fissato il termine di sei mesi dalla morte, a rendere sgombera l'abitazione salvo deroghe disposte dalla Giunta Comunale nei casi di motivata e comprovata eccezionalità.

Le dimissioni dall'incarico di custode, debbono essere presentate con 6 (sei) mesi di preavviso, tramite raccomandata A.R. indirizzata al Sindaco ed al dirigente scolastico.

L'assegnazione inoltre e' revocata dall'Amministrazione, previa deliberazione della Giunta Comunale, con relativo preavviso di mesi sei nei casi di :

- 1- morosità del pagamento canoni oltre il limite di due mensilità consecutive;
- 2- violazione in modo reiterato delle norme del presente Regolamento.

Decorsi il termine di 90 giorni stabiliti per lo sgombero , qualora l'alloggio dovesse risultare ancora occupato , si provvederà ad attivare le procedure previste dalla legge per il recupero coatto dell'alloggio , con rivalsa a carico degli interessati per le spese sostenute anche in maniera parziale.

Art. 7 Lavoro straordinario

Il custode, per le prestazioni di lavoro inerenti a tale incarico, sono strettamente legate alle disposizioni di servizio del dirigente scolastico comprese le prestazioni straordinarie i cui compensi economici non graveranno a carico dell'Ente Comunale.

Art. 8 Controlli sullo stato di conservazione dei locali ed il loro uso

L'Amministrazione con preavviso, può disporre visite per constatare lo stato di conservazione dei locali ed il loro uso in qualsiasi momento.

All'atto della concessione e della cessazione, in particolare, procederà ad apposita verifica accertando, nel caso, le eventuali responsabilità per il risarcimento, redigendo all'uopo apposito verbale firmato dalle parti.

Nessun compenso straordinario o rimborso può essere concesso al custode per opere eseguite dallo stesso all'interno dell'alloggio di custodia; tali opere dovranno essere, comunque, preventivamente autorizzate dall'Amministrazione Comunale.

Art. 09 Riunioni negli edifici ove è il servizio di custodia

Nel complesso degli edifici e degli spazi aperti appartenenti alla struttura scolastica di riferimento, potranno svolgersi, riunioni ed attività varie, indette e/o organizzate sia dall'Amministrazione Comunale che dalla Direzione scolastica.

Per lo svolgimento di tali riunioni o attività, il custode deve prestare servizio di apertura e chiusura dell'edificio ed attivazione degli impianti e servizi necessari senza pretendere da parte dell'Ente Comunale compensi straordinari.

Per eventi particolari, debitamente autorizzati, quali elezioni politiche - amministrative o scolastiche, per manifestazioni ufficiali a carattere ricreativo - culturale, il custode è tenuto ad espletare il relativo servizio anche il sabato dopo le ore 20.00, la domenica ed i giorni festivi. In tali casi egli deve garantire la prestazione di quanto indicato al precedente comma 2 raccordandosi direttamente con il dirigente scolastico in merito ad eventuali compensi sia economici che di riposo.

Il recupero compensativo verrà goduto, di norma, il primo giorno lavorativo successivo, compatibilmente con le esigenze organizzative del servizio di appartenenza.

Il recupero compensativo non spetta, tuttavia, per la semplice apertura e chiusura dell'edificio, qualora l'effettiva custodia, durante il relativo intervallo di tempo, venga assicurato dall'Amministrazione Comunale. In tale ipotesi il custode è sollevato da ogni responsabilità direttamente collegata all'evento verificatosi ed ai locali interessati.

La fattispecie di cui al comma precedente si applica esclusivamente, quando l'evento o manifestazione vengono effettuate e/o interessino parti indipendenti e separate del complesso scolastico (es. teatrino, palestra, cortile, ecc.).

Art. 10 Compiti generali del custode

Il custode è tenuto:

- 1- ad un servizio effettivo di ore settimanali riconosciute dal contratto specifico quale dipendente dello Stato e comunque in ossequio al contratto nazionale vigente, secondo la qualifica e/o profilo professionale del posto d'organico di cui e' titolare;
- 2- al servizio di custodia nelle ore di chiusura degli edifici scolastici e comunque in assenza di altro personale appartenente alla relativa area funzionale.
- 3- provvedere, giornalmente, all'apertura ed alla chiusura delle uscite di sicurezza;
- 4 verificare ogni sera la chiusura delle utenze (illuminazione, acqua, ecc.) in tutti i locali dell'edificio o dell'impianto;
- 3- assicurarsi della chiusura durante le ore notturne delle porte di accesso, dei cancelli, nonché di tutte le finestre e sue pertinenze;
- 4- garantire la custodia dell'edificio o dell'impianto nelle giornate festive;
- 5- entrare immediatamente in servizio nel caso di necessità urgenti ed improrogabili dovute a situazioni di emergenza;
- 6- avvertire immediatamente la ditta incaricata della manutenzione in caso di guasti o cattivo funzionamento dei servizi .

Il custode ha il libero accesso a tutti i locali, di cui possiede le chiavi .

L'Amministrazione non risponde per eventuali infortuni accidentali causati sia al custode che ai familiari conviventi nel qual caso si demanda la competenza al dirigente scolastico .

Il custode, oltre ai compiti particolari derivanti da ciascun tipo di custodia, deve curare che nessuna persona a loro sconosciuta entri nell'ambito del perimetro scolastico ad eccezione delle disposizioni impartite dalla direzione didattica.

Art. 11 Compiti particolari per il custode dell'edificio scolastico

Il custode dell'edificio scolastico deve osservare le precise disposizioni impartite nell'ambito dell'organizzazione del lavoro dall'Istituzione scolastica di competenza;

Art. 12 Disposizioni transitorie

Al custode che non accetti l'osservanza degli articoli di cui al presente Regolamento non potrà utilizzare l'alloggio per l'uso specifico di abitazione.

Art. 13 Disposizioni finali

Per quanto non previsto, si rimanda alle norme previste all'interno delle leggi in materia di locazione dei beni disponibili.

Il presente Regolamento e' immediatamente esecutivo dalla data di approvazione da parte del Consiglio Comunale con l'obbligo della pubblicazione sul sito on line del comune .